



## TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 2<sup>^</sup> RATA ANNO 2016

Per l'anno 2016 il pagamento della 2<sup>^</sup> RATA TASI, pari al saldo della tassa annua dovuta, deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione del C.C. n.11 del 28.04.2016 (invariate rispetto le aliquote del 2015) ovvero:

### **Aliquota unica di base 1 per mille**

Non si applicano detrazioni d'imposta

### **CHI DEVE PAGARE**

**Il possessore o il detentore di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili.**

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento TASI:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione,
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda

Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'**occupante** versa la TASI nella misura del **30 per cento** del tributo complessivamente dovuto e il **proprietario o il titolare del diritto reale** deve corrispondere il **70 per cento del tributo**.

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

### **ESCLUSIONI**

Dal 01.01.2016 la TASI non si applica alle **unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, e C/7) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

### **RIDUZIONI**

**La base imponibile è ridotta del 50%:**

- per i **fabbricati di interesse storico artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato**

**l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate delle categorie catastali A/71, A/8 e A/9.**

Dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

### CALCOLO DELLA TASSA

La tassa è dovuta in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione di fabbricati e/o dell'area fabbricabile.

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell'IMU.

### VERSAMENTO

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Il pagamento della 2<sup>a</sup> rata TASI dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2016.

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3958	TASI - tributo per i servizi indivisibili per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8- A/9)
3959	TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961	TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

**Il CODICE ENTE per il Comune di Ficarolo è il seguente: D568**

Ficarolo 21 1116



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Marco Baldo